

# COMUNE DI SOLOFRA

## Provincia di Avellino

Piazza San Michele, 5 – CAP 83029 – Solofra (AV) Tel. +39 0825.581185 Fax: +39  
0825.532494

<http://www.comune.solofra.av.it/> e-mail: [lavoripubblici@comune.solofra.av.it](mailto:lavoripubblici@comune.solofra.av.it)

P.E.C.: [protocollo.solofra@asmepec.it](mailto:protocollo.solofra@asmepec.it)

RISPOSTE A QUESITI	
<b>Procedura Aperta, interamente telematica, con aggiudicazione con aggiudicazione secondo il criterio OEPV qualità/prezzo.</b>	
<b>Oggetto: “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL POZZO TURCI E CONDOTTE IDRICHE PANORAMICA-TURCI E TURCI-CASTELLO”</b>	
<b>CUP: D66H2000000002</b>	<b>CIG: 8713852227</b>

### Osservazioni ANCE Avellino:

*“Il Bando di gara in oggetto, prevede tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica:*

#### ***Qualificazione della impresa***

*Considerato che la esperienza della impresa e degli operai assume una influenza significativa sul livello di esecuzione, ai sensi del Dlgs 50/2016, art. 95, l’impresa potrà dimostrare la propria capacità alla realizzazione del “pozzo profondo”, fornendo la descrizione (relazioni, grafici, foto) di analoghi lavori svolti dalla impresa negli ultimi cinque anni (conteggiati dalla data di ultimazione dei lavori); la prova può essere fornita mediante esibizione in allegato di Certificati di Esecuzione Lavori o analogo mezzo di prova, eventuale qualificazione degli operai ed esperienza degli stessi maturata presso la stessa impresa o imprese analoghe, etc.”*

*La richiesta di tale criterio contrasta:*

- *anzitutto con i principi in materia di criteri di aggiudicazione che, come ricordato dall’ANAC, nelle linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, non devono attenersi ai requisiti di partecipazione del concorrente, ma “devono essere concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante”;*
- *in secondo luogo, con il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici, in cui il possesso dei requisiti speciali necessari per la partecipazione viene dimostrato, per appalti di importo superiore a 150.000 euro e fino a venti milioni di euro, obbligatoriamente e unicamente attraverso l’attestazione SOA. Tra i requisiti che il concorrente deve dimostrare ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA, si annovera, com’è noto, anche l’esecuzione dei lavori analoghi a quelli realizzati nelle categorie oggetto dell’attestato (art 79 del DPR 207/2010, comma 5, lettere b e c, tuttora vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14). L’idoneità della pregressa esperienza dell’operatore a partecipare allo specifico appalto viene quindi valutata e accerta al momento del rilascio dell’attestazione, da parte della SOA e, non può quindi assurgere a criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta, pena una duplice ed indebita valutazione di analoghi elementi soggettivo/strutturali dell’impresa.*

*Per una conferma di quanto sopra, cfr.: Delibera ANAC n. 472 del 23 maggio 2018 e n. 1189 del 27 novembre 2019 e Consiglio di Stato, Sezione V. sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279.”*

In relazione alle osservazioni al bando in epigrafe, promosse da ANCE Avellino con nota e-mail del 26/04/2021, si ritiene utile rispondere pubblicamente a beneficio e chiarimento di tutti gli Operatori Economici.

Nelle suddette osservazioni si ritiene che il criterio di valutazione denominato “*Qualificazione della Impresa*” non sia corretto in quanto introdurrebbe una “... *duplice e indebita valutazione di analoghi elementi soggettivo/strutturali dell’impresa*”, la cui idoneità “.. *viene valutata ed accertata ... da parte della SOA...*”. L’ANCE AV osserva, quindi, che il bando di gara si pone in contrasto con le Linee Guida n°2 ANAC.

Per quanto sopra, in sintesi, riportato si osserva e si chiarisce quanto segue:

Al di là della dizione utilizzata “*Qualificazione dell’Impresa*”, il criterio non introduce ulteriori elementi di valutazione sulle capacità tecniche ed economiche dei concorrenti, per cui è sufficiente il possesso della SOA, bensì, trattandosi di un’opera non specificamente contemplata nella categoria OS21, (la cui declaratoria ricomprende le più disparate opere speciali), il criterio citato tende a premiare le imprese che possano garantire un più elevato standard qualitativo dell’opera specifica (pozzo profondo). E ciò nello spirito dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. che tra gli elementi di valutazione qualitativi, elenca alla lettera e) anche “*l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto*”. Le stesse Linee Guida n.2 dell’ANAC evidenziano che “*si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica*”. Pertanto, nel confermare la validità del criterio adottato, si evidenzia che la valutazione non è soggettiva e non attiene alla sola impresa in possesso dello specifico requisito, in quanto è richiesto di provare (e quindi sarà oggetto di valutazione) l’elevata qualità della proposta o con lavori svolti in proprio (e quindi con operai e personale formati dentro l’azienda) ovvero proponendo operai e personale “*effettivamente utilizzato*” formatosi presso altre aziende in analoghi lavori (fornendone prova), proprio nello spirito dell’art. 95 citato. La forma di inquadramento di operai ed altro personale esterno presso l’azienda è autonoma scelta del concorrente tra le varie ammesse (distacco, rete di imprese, etc.).

**Si chiarisce, inoltre, che il criterio B, sotto criterio B1 - Qualificazione della impresa – intende ricomprendere anche la capacità all’esecuzione di interventi volti al ripristino della funzionalità statica del pozzo profondo.**

In definitiva il criterio per cui viene redatto il presente chiarimento, vuole essere inteso come un approccio metodologico del concorrente alle tematiche di gara attraverso la proposta di un livello organizzativo che assicuri assoluta qualità esecutiva, anche attraverso la selezione del personale da coinvolgere nell’appalto.

Il RUP

Ing. Michele De Maio